

CIRCOLARE N. 05 / 2018 – REGOLAMENTO UE 679 / 2016**PRIVACY****Premessa**

Dal 25/05/2018 entra in vigore il regolamento UE in materia di privacy riguardante la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. **Da tale data il vecchio D.lgs. 196 del 30/06/2003 non sarà più applicabile**, lasciando spazio alla nuova normativa.

Come avveniva in precedenza, obbiettivo del regolamento è quello di tutelare l'interessato attraverso misure organizzative interne e tecnologiche **per evitare che i dati trattati siano violati, persi, alterati, distrutti o utilizzati illecitamente.**

Dato personale

Per "**dato personale**" si intende **qualunque informazione relativa ad una persona fisica**, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale.

Ad esempio, sono dati personali un numero telefonico, un indirizzo e-mail, un indirizzo PEC, ma anche l'immagine fotografica di una persona, il suo codice fiscale e persino un indirizzo IP (riferimento internet per la navigazione) oppure una targa automobilistica.

Categorie particolari di dati

Vengono considerate "**categorie particolari di dati**" quelli attualmente previsti dal Codice della privacy come dati "sensibili", quindi i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, oltre ai dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. In tale categoria sono inclusi i nuovi riferimenti ai dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica.

Trattamento

Per trattamento si intende **qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici**, concernenti le seguenti operazioni sui dati, anche se non registrati in una banca di dati:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione;
- conservazione;
- consultazione;
- elaborazione;
- modificazione;
- selezione;

- estrazione;
- raffronto;
- utilizzo;
- interconnessione;
- blocco;
- comunicazione e diffusione;
- cancellazione e distruzione.

Leicità del trattamento

Il trattamento **è lecito** solo se e nella misura in cui ricorre **almeno una delle seguenti** condizioni:

- l'interessato **ha espresso il consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento **è necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento **è necessario per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento **è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato** o di un'altra persona fisica;
- il trattamento **è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento **è necessario per il perseguimento del legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Divieto di trattamento per categorie particolari di dati

Vi è un divieto generale al trattamento delle **categorie particolari di dati, divieto derogabile in presenza di una delle seguenti condizioni:**

- consenso esplicito dell'interessato;
- trattamento come condizione necessaria per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- trattamento come condizione necessaria per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- trattamento effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che:
 - il trattamento avvenga nell'ambito delle legittime attività e con adeguate garanzie da parte dell'ente;

- il trattamento riguardi solo i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo;
- non vengano comunicati all'esterno i dati personali, senza il consenso dell'interessato;
- trattamento di dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- trattamento come condizione necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- trattamento come condizione necessaria per motivi di interesse pubblico rilevante, proporzionato alla finalità perseguita;
- trattamento come condizione necessaria per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
- trattamento come condizione necessaria per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- trattamento come condizione necessaria a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in tale caso occorre che il trattamento sia proporzionato alla finalità perseguita, conforme all'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Con riguardo al trattamento dei dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni

Soggetti coinvolti

- **Interessato** - la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
- **Titolare del trattamento** - è il soggetto che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- **Responsabile del trattamento** - è il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** – o Data Protection Officer (DPO) – è la figura di garanzia professionale introdotta dal Regolamento designata in funzione delle qualità professionali con conoscenza specifica della normativa e in materia di protezione dei dati.

Accountability

Tra le principali novità viene introdotto il principio della c.d. "responsabilizzazione" (accountability) di titolari (e responsabili) del trattamento, che sono tenuti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare l'applicazione del regolamento.

L'accountability è caratterizzata da tre elementi:

- **Trasparenza** – intesa come garanzia della completa accessibilità alle informazioni.

- **Responsività** – intesa come la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni.
- **Compliance** – intesa come capacità di far rispettare le norme.

Protezione by design e by default

Per attuare correttamente l'accountability è fondamentale ricorrere ad altri due importanti principi:

Protezione by design - al Titolare si chiede di attuare adeguate misure tecniche e organizzative sin dall'atto della progettazione (quindi, prima di procedere al trattamento dei dati), o più semplicemente si chiede una "valutazione dei rischi e delle azioni da intraprendere" come prima attività.

Protezione by default - con il quale si chiede che i dati siano trattati, per impostazione predefinita, **esclusivamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario**.

Sicurezza informatica

Per chi usa apparecchiature elettroniche ed è connesso in rete **è possibile assicurare il rispetto della privacy senza garantire la sicurezza informatica?**

Ovviamente no.

Le misure tecniche e organizzative dovranno **essere idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto della tecnologia esistente e delle apparecchiature utilizzate**. Anche chi utilizza delle apparecchiature elettroniche minime (cellulare, tablet, ecc.) dovrà evitare che i dati memorizzati siano trafugati o comunque accessibili a soggetti non autorizzati.

Informativa e consenso

Il rispetto della privacy passa quindi attraverso due fondamentali momenti: l'**informativa** ed il **consenso**, due facce della stessa medaglia.

Informativa

Prima di iniziare qualsiasi trattamento dei dati **è obbligatorio fornire all'interessato l'informativa** che consiste in un documento che riepiloga le finalità del trattamento e quali diritti l'interessato può esercitare.

L'informativa dev'essere data **per iscritto o con "altri mezzi"** (anche elettronici ad esempio nel caso di servizi on line) e **ben evidenziata** se rilasciata all'interno di un documento che contiene altre informazioni. Per maggiore chiarezza si consiglia un documento separato, **con un contenuto conciso, trasparente, intelligibile** per l'interessato e **facilmente accessibile**, utilizzando un **linguaggio chiaro e semplice**.

Al suo interno vanno inserite le seguenti informazioni:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (qualora le finalità cambino, occorre informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore);
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati;

- i soggetti o la categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione;
- i diritti di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
- il titolare del trattamento e, se designato, il responsabile del trattamento.

Consenso

Anche il consenso, tranne in casi particolari, **non richiede necessariamente la forma scritta**. L'importante è che il consenso risponda a determinati requisiti:

- specifico (cioè intelligibile);
- informato;
- inequivocabile;
- esplicito (categorie particolari di dati);
- libero;
- verificabile;
- revocabile.

Se il consenso espresso con la vecchia normativa è conforme al nuovo regolamento non è obbligatorio acquisirne uno nuovo.

Minori: il titolare del trattamento deve adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore in maniera corretta.

Diritti degli interessati

Nell'ambito dei **diritti in capo all'interessato** sono previsti:

- il diritto a ricevere l'informativa;
- diritto di accesso;
- diritto di cancellazione (diritto all'oblio in forma rafforzata);
- diritto di opposizione;
- diritto di rettifica;
- diritto alla limitazione al trattamento dei dati;
- diritto alla portabilità dei dati.

Il diritto alla cancellazione **non si applica**:

- qualora il trattamento sia necessario per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale;
- per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
- interessi storici, statistici e di ricerca scientifica;
- per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Processo di adeguamento alla nuova normativa

In maniera schematica **il processo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni** è il seguente:

- raccolta e analisi delle informazioni presenti;

- creazione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento;
- individuare, sensibilizzare e formare tutte le persone "attive" del processo, comprese le singole responsabilità;
- verificare la necessità di nominare un DPO e procedere con la nomina;
- definire le proprie politiche di sicurezza sulla scorta della valutazione dei rischi;
- implementare le procedure per assicurare i diritti degli interessati;
- analizzare e fissare le procedure da seguire in caso di data breach (perdita dei dati, violazione, ecc.).

Secondo il regolamento ogni azienda o professionista **deve necessariamente:**

- effettuare un controllo interno;
- verificare il proprio livello di esposizione ai rischi;
- svolgere una serie di interventi per mitigare i rischi;
- innalzare il livello di tutela;
- documentare le scelte prese secondo un processo di accountability che caratterizza l'intero regolamento.

Sanzioni

Il regolamento prevede due distinte categorie di sanzioni amministrative e pecuniarie, a seconda della natura della violazione.

In particolare:

- **sanzioni amministrative fino a 10 mln di euro (nei casi più gravi) o fino al 2% del fatturato** dell'esercizio precedente - per le violazioni relative agli obblighi:
 - del Titolare / Responsabile del trattamento;
 - dell'Organismo di certificazione;
 - dell'Organismo di controllo;
 -
- **nei casi più gravi sanzioni fino a 20 mln di euro o fino al 4% del fatturato** dell'esercizio precedente - per le violazioni relative:
 - ai principi base del Trattamento, comprese le condizioni di consenso;
 - ai diritti degli Interessati;
 - ai trasferimenti dei dati personali a un destinatario di uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale;
 - a qualsiasi obbligo ai sensi della legislazione nazionale adottata a norma del Capo IX;
 - all'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria / definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati all'Autorità di controllo o il negato accesso.

Supporto dello Studio

L'attuale mandato professionale con lo Studio Notario **non comprende alcun adempimento in materia di privacy, né tantomeno la relativa consulenza.** I

Sig.ri Clienti sono quindi invitati **ad individuare autonomamente** eventuali consulenti e servizi esterni per poter adempiere al regolamento.

Lo Studio Notario fornirà un servizio di consulenza in materia di privacy **esclusivamente ai soggetti interessati**, ad un costo da concordare direttamente con il Cliente tenuto conto della complessità della realtà del richiedente.

Concesio (BS), 09 maggio 2018

Dott. Biagio Notario